

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

### 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

---

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1959

(20<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

---

Presidenza del Presidente MENGHI

#### INDICE

##### Disegni di legge:

« Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni » (439) (D'iniziativa dei senatori Papalia e altri); « Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 » (442) (D'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni); « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni » (560) (D'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti) (Seguito della discussione e rinvio):

|   |                    |
|---|--------------------|
| PRESIDENTE . . . . .  | Pag. 164, 167, 168 |
| ANGELILLI . . . . .   | 167                |
| DARDANELLI, relatore . . . . .  | 164, 166, 167      |
| FERRARI . . . . .   | 167                |
| MANNIBONI, Sottosegretario di Stato per<br>l'agricoltura e le foreste . . . . . | 168                |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| MONNI . . . . .    | Pag. 164, 167 |
| PAJETTA . . . . .  | 166, 168      |
| PAPALIA . . . . .  | 164, 165      |
| PELIZZO . . . . .  | 167           |
| SPEZZANO . . . . . | 165, 166      |

---

La seduta è aperta alle ore 18,10.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Carelli, Dardanelli, De Leonardis, Desana, Fabbri, Ferrari, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Pajetta, Picardi, Ragno, Ristori, Sereni, Spezzano e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bosi e Marabini sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Luca De Luca e Gelmini.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Angelilli, Monni, Papalia e Pelizzo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Mannironi.

F A B B R I, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge:** « **Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni** » (439), d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri; « **Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016** » (442), d'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni; e « **Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni** » (560), d'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni** », di iniziativa dei senatori Papalia ed altri; « **Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016** », d'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni; e « **Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni** », d'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti.

D A R D A N E L L I, *relatore*. Per quanto riguarda la procedura da seguire ritengo che il disegno di legge Angelilli-Monni, prevedendo la modifica dell'articolo 70 del vigente testo unico, trattando cioè una materia estranea agli altri due disegni di legge, vada esaminato a parte.

P A P A L I A. Discutendo una riforma piuttosto vasta, quale è quella contemplata nel provvedimento da noi firmato, il n. 439, penso che l'articolo unico dei senatori Angelilli e Monni — disegno di legge n. 442 — vada inserito nel piano generale, senza che si vari un'altra piccola legge di un solo articolo.

Il senatore Monni sostiene la necessità di abolire un divieto costituente la limitazione di un diritto per una categoria di cittadini.

Io non discuto ora il merito della questione ma, ripeto, ritengo inutile una separazione dei provvedimenti.

P R E S I D E N T E. Credo che il senatore Monni sarà dello stesso parere.

M O N N I. Signor Presidente, la mia speranza era appunto che, una volta discusso e approvato il disegno di legge principale, quelli minori potessero venire dal principale assorbiti.

Osservo però che siamo al 15 luglio e che l'esame del provvedimento di riforma generale non è stato ancora iniziato; ho inoltre l'impressione — credo piuttosto fondata — che esso non possa venire approvato se non dopo la ripresa dei lavori parlamentari. Quindi si potrebbe intanto esaminare separatamente il disegno di legge firmato dal collega Angelilli e da me, il quale presenta una diversa importanza, tendendo a sanare una disparità di trattamento e un'illegalità — forse più un'illegalità — perpetrata con il testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Questo, all'articolo 70, stabilisce che non possono esercitare la caccia, nè quindi godere della relativa licenza, gli agenti della forza pubblica, compresi addirittura gli agenti di custodia, mentre possono invece ottenere il porto d'armi gli ufficiali di polizia giudiziaria, tra i quali — secondo la procedura penale — sono i vice brigadieri e i brigadieri. Così che, in una squadra di carabinieri, di guardie di pubblica sicurezza, di guardie forestali, o di guardie di finanza, il vice brigadiere avrà la licenza di caccia; non l'avrà invece l'appuntato.

Ora questa è una disparità incostituzionale che non possiamo permettere. Quando la

legge in questione fu promulgata, la Costituzione, in Italia, non esisteva; ma oggi una norma di questo genere — del resto facilmente correggibile — va modificata senza attendere ulteriormente.

Faccio inoltre rilevare che nelle disposizioni dettate dall'articolo 70 vi è un errore, poiché secondo quelle norme gli agenti della forza pubblica ed anche altri cittadini — ad esempio guardiani di riserve private, agenti comunali, agenti campestri — vengono considerati tutti come persone addette alla vigilanza e alla repressione dei reati di caccia.

Concludendo prego i colleghi di esaminare e di approvare questo nostro articolo unico — sia pure con qualche variante — in modo che anche la Camera possa fare altrettanto prima della interruzione estiva dei lavori parlamentari.

PAPALIA. Non sono del parere del collega Monni. L'articolo 70 non vieta a tutti gli agenti di polizia giudiziaria di ottenere la licenza di caccia; lo vieta solo a quelli preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme sulla caccia. Esso dice infatti: « Agli agenti di vigilanza indicati nell'articolo 68, esclusi gli ufficiali di polizia giudiziaria, è vietato esercitare la caccia e l'uccellazione. Per gli agenti chiamati ad esercitare funzioni di vigilanza in località o per un periodo di tempo determinati, tale divieto non si applica, tranne che nelle località o per il tempo in cui esercitano le loro funzioni; non si applica neppure alle guardie giurate, eccetera ».

Ora, chi sono gli agenti di vigilanza indicati nell'articolo 68 della stessa legge? Da tale articolo risulta, nei primi due commi, che: « La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali, e, in particolar modo, ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali della caccia ed alle guardie giurate in servizio presso i concessionari di bandite e di riserve.

È affidata, altresì, alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza ed alle guardie volontarie delle Se-

zioni della Federazione italiana della caccia... ».

Questi sono coloro cui, per legge, è affidato il dovere di far osservare le norme sulla caccia e ai quali, con il provvedimento Angelilli-Monni, daremmo modo di distruggere la selvaggina, invece che proteggerla. Per questa ragione non mi sento di poter aderire alla proposta di modifica, salvo che venisse posta la condizione che dette persone possano esercitare la caccia solo vestendo in borghese e lontano dal luogo ove esplicano le loro funzioni di sorveglianza e di difesa della selvaggina.

SPEZZANO. La questione prospettata dal collega Monni è davvero delicata: prima di tutto perchè investe il diritto soggettivo di una categoria di funzionari ed agenti, e non siamo certo noi a voler privare dei cittadini di un diritto; in secondo luogo perchè presenta un altro aspetto. Infatti le guardie in questione, addette a determinati servizi, sanno il momento in cui la selvaggina viene liberata, conoscono i luoghi della pastura, sanno dove gli uccelli nidificano, sanno tutto, cosicchè la selvaggina, nei loro riguardi, non è più selvaggina, bensì animale domestico. In ogni riserva di caccia il capo-riserva possiede una piccola tromba con cui imita il canto dei fagiani, i quali gli volano sulle mani; le lepri gli si avvicinano per ricevere il cibo, e così via.

Ora, di fronte a questo stato di cose, bisogna vedere se preferiamo essere formalisti e perdere il senso della realtà sostenendo che i cittadini di cui parliamo hanno diritto come gli altri alla licenza di caccia; oppure se preferiamo superare la forma, guardando alla sostanza. Concedendo la licenza a persone esperte — come ho detto — della zona e delle abitudini degli animali, finiremmo col dar loro anche la patente di macellai, perchè verrebbe a cessare ogni *animus* sportivo e si giungerebbe a delle vere e proprie carneficine.

Tutto questo mi preoccupa vivamente; né credo ai rimedi escogitati dal collega Papalia, il quale si è lasciato evidentemente trasportare dalla sua eccessiva bontà. Senatore Papalia, siamo italiani e sappiamo come van-

no le cose... Se ora non riusciamo a sorvegliare i bracconieri, potremo poi sorvegliare — e da parte di chi? — dei pubblici ufficiali?

Si potrà anche sostenere che noi priviamo questa gente di un diritto: ma questo non è esatto perchè, scegliendo quella determinata carriera, sapevano a cosa andavano incontro.

Vorrei quindi rivolgermi alla saggezza, al senso pratico del collega Monni, pregandolo di non insistere. La sua proposta, in linea di principio, non fa una grinza, ma non possiamo accettarla.

P A J E T T A . Io condivido le considerazioni del senatore Spezzano, cui vorrei aggiungere questo interrogativo: è proprio necessario concludere oggi la discussione? Il provvedimento non è poi così urgente da essere trattato *à grande vitesse*, e potrebbe anche essere votato nel mese di ottobre; nel frattempo si potrebbe formare una sottocommissione, con il compito di compilare un nuovo disegno di legge comprendente i tre oggi in discussione.

Non dimentichiamo inoltre che l'onorevole relatore ha trattato tante questioni, dall'apertura della caccia al divieto di uccidere uccelli insettivori e canori; questioni che dovranno essere seriamente esaminate *ex novo*.

D A R D A N E L L I , *relatore*. Credo conveniente non sospendere la discussione mentre si sta esaminando la questione degli agenti di vigilanza e quando, soprattutto, ci siamo decisi ad affrontare il problema della modifica del testo unico sulla caccia, della quale si parla da tanti anni. Mi dispiace quindi di non poter essere d'accordo con il collega Pajetta, ma non vedo la necessità di una sottocommissione, la quale non farebbe altro che presentare nuovamente le stesse proposte, su cui verrebbe nuovamente aperta la discussione con inutili complicazioni di lavoro.

Ai fini dell'interesse generale sarebbe invece opportuno continuare oggi la discussione limitatamente al progetto di legge Papalia ed altri, rinviando l'esame del provvedimento dei senatori Angelilli e Monni ad altra seduta, allo scopo di meglio approfondire l'argomento e di evitare una soluzione affrettata

che potrebbe pregiudicare il buon esito della discussione.

S P E Z Z A N O . Vorrei fare una proposta conciliativa. Noi siamo di fronte a tre disegni di legge, il più raccomandabile dei quali è quello di iniziativa del senatore Papalia ed altri.

Se dico che si potrebbe discutere soltanto il progetto di legge del senatore Papalia, so che saranno sollevate obiezioni da molti che diranno che non si può discutere tale proposta se non contemporaneamente alle altre due; obiezioni, queste, tanto più fondate in quanto, a torto o a ragione, nella prima seduta nella quale si è affrontato questo argomento, il senatore Dardanelli ha fatto la relazione non già sul disegno di legge proposto dal senatore Papalia, bensì su tutti e tre i disegni di legge, tanto è vero che una discussione è incardinata, sul momento, su tutti e tre i provvedimenti.

Ora, le vie che ci si presentano per giungere ad un risultato concreto sono due: stabilire appunto, con decisione che deve essere presa a maggioranza, di discutere soltanto il disegno di legge Papalia, ed allora la questione potrebbe essere risolta facilmente perchè sui principi generali siamo tutti d'accordo, e la discussione verterebbe su quei pochi emendamenti ai quali abbiamo accennato la volta scorsa, circa la durata della riserva, il potere di delega alle Amministrazioni provinciali, e così via; oppure, se questo mio suggerimento non fosse accettato, si dovrebbe necessariamente accedere alla proposta, avanzata dal senatore Pajetta, cioè rinviare la discussione di tutti e tre i provvedimenti, e nominare in seno a questa Commissione una sottocommissione di cinque membri, che non rispecchi tendenze politiche, poichè per fortuna questa è una delle poche materie nelle quali le idee politiche non debbono aver peso, ma rispecchi semplicemente, mi si perdoni la frase forse eccessiva, la competenza e la passione per questa materia.

Se la Commissione riterrà di accettare questa seconda soluzione, dovremo assumere, a mio avviso, il preciso impegno di riunirci dopo le ferie, non appena possibile, per esaminare i risultati dei lavori della sottocommis-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

20ª SEDUTA (15 luglio 1959)

sione e per approvare il nuovo testo che ci verrà sottoposto.

FERRARI. Sono del parere del senatore Spezzano, perciò mi esimo dal portare gli argomenti e i motivi che mi inducono ad essere favorevole alla proposta del senatore Pajetta.

Dico soltanto che la sottocommissione avrà, ovviamente, il compito di coordinare i tre provvedimenti tenendo presenti le richieste e le osservazioni fatte dal relatore, per lo meno quelle sulle quali si possa giungere ad un accordo.

DARDANELLI, *relatore*. Io resto sempre dell'avviso che si debba procedere subito alla discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Papalia ed altri.

PRESIDENTE. Faccio notare al senatore Dardanelli che l'orientamento della maggioranza dei membri della Commissione è questo: discutere i tre disegni di legge insieme nominando una sottocommissione che, dopo averli esaminati, riferisca alla Commissione il risultato dei suoi lavori, affinché la discussione possa riprendere.

Ciò che deve essere ben chiaro, a mio avviso, è che la Commissione non avrà comunque l'obbligo di accettare senz'altro il nuovo testo che la sottocommissione avrà elaborato, ma si riserva di esaminarlo e di discuterlo come è consuetudine.

MONNI. Io avevo prima indicato le ragioni per cui ritenevo fermamente che si dovesse discutere subito almeno quella piccola proposta di legge di iniziativa del senatore Angelilli e mia, proposta semplicissima, necessaria ed urgente.

Ho atteso che si rispondesse a due argomenti che avevo portato, ma non si è risposto a nessuno.

Il primo argomento è di carattere costituzionale: il rimedio giuridico ad un grave errore e ad una grave illegalità. Su questo il collega Spezzano si è pronunciato, ma soltanto per dire che, in realtà, si troverebbe in grave imbarazzo a dover decidere. Il secondo argomento è il seguente: leggendo l'arti-

colo 68 del testo unico sulla caccia si rileva che agenti di polizia giudiziaria sono i carabinieri, gli agenti di pubblica sicurezza, gli agenti di custodia, le guardie di finanza, le guardie forestali, le guardie delle provincie e dei comuni, eccetera. Ora, vi sono molte persone, fra queste, che non vanno assolutamente nelle campagne, quindi non ha alcuna ragione d'essere una norma che vieta, ad esempio, la concessione del porto d'armi all'agente di custodia.

A questi due argomenti, come ripeto, non è stata data alcuna risposta. Io ho detto che noi dobbiamo per ora non già riformare il testo unico sulla caccia per quel che concerne le percentuali, le tasse, le ripartizioni, o altro; dobbiamo eliminare due madornali errori che hanno urgenza di essere corretti. Ed allora, quale necessità di nominare una sottocommissione per un fatto così semplice e di immediata attuazione? Come si può continuare a consentire che la legge sia violata e non siano applicati i principi della Costituzione?

Io spero che il collega Pajetta si persuada che qui non vi sono esami particolari o approfondimenti giuridici da fare; vi è semplicemente qualche emendamento da esaminare, cosa che la Commissione potrebbe fare in tempo brevissimo.

PELIZZO. Se si ritiene che la proposta del senatore Pajetta possa costituire la soluzione per affrettare l'approvazione dei disegni di legge all'ordine del giorno, io sono favorevole ad essa, però ritengo che, nell'ambito della sottocommissione di cui si è parlato, debba essere sentita anche la voce della categoria degli uccellatori. Inoltre, poichè il disegno di legge Papalia contiene alcune norme di notevole importanza che riguardano la caccia nelle regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, io riterrei opportuno che anche un rappresentante di tali regioni facesse parte della sottocommissione.

ANGELILLI. Vorrei pregare vivamente la Commissione di considerare l'opportunità, ove si dovesse rinviare il provvedimento di ordine generale, quello cioè d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri, di affrontare intanto il disegno di legge che porta il

nome del collega Monni e mio. Tale provvedimento effettivamente corrisponde non soltanto ad una sentita necessità, ma anche allo spirito di libertà della Costituzione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ho alcun motivo di fare opposizione alla proposta del senatore Pajetta, pertanto mi rimetto alla Commissione.

Tengo però a far rilevare che la Sottocommissione, ove dovesse essere nominata per coordinare i tre disegni di legge, non avrebbe ragione d'essere, poichè non si presenta alcuna necessità di coordinamento. Il disegno di legge presentato dal senatore Massimo Lancellotti, infatti, costituisce soltanto uno stralcio del progetto Papalia; il senatore Massimo Lancellotti, nel presentare il suo provvedimento, si preoccupava soltanto di far approvare in fretta almeno tre degli articoli contenuti nel disegno di legge presentato dal senatore Papalia. Non c'è nulla, quindi, da coordinare: se si decidesse di affrontare integralmente il progetto di legge Papalia, quello Massimo Lancellotti verrebbe di per sé assorbito e la sua autonomia non avrebbe più ragione d'essere. Quanto al disegno di legge Angelilli-Monni, esso è a sé stante e non ha alcun bisogno di essere coordinato; si tratta — come è stato più volte ricordato — di una proposta di riforma dell'articolo 70 del testo unico sulla caccia. Io non avrei difficoltà ad accogliere la proposta del senatore Dardanelli di approvare separatamente quest'ultimo disegno di legge, però mi preoccupa la disorganicità di tale procedimento, dato che si intende apportare anche altre modifiche al testo unico.

Come ripeto, perciò, se la Commissione vuole nominare una sottocommissione, è, ovviamente, padrona di farlo, ma non per coordinare ciò che non ha bisogno di essere coordinato; la nomini per allargare i confini del

disegno di legge del senatore Papalia cercando di utilizzare le proposte fatte dal relatore e i suggerimenti dati delle altre Commissioni, ed infine tenendo conto anche di alcuni articoli contenuti nei disegni di legge che pendono davanti alla Camera. La sottocommissione dovrà vedere se il tutto potrà essere armonizzato in modo che ne risulti un provvedimento che contenga veramente una riforma del testo unico sulla caccia, e si possa avere la certezza che, dopo essere stato approvato in questa sede, possa essere approvato anche dalla Camera dei deputati.

PAJETTA. Il mio pensiero è assolutamente conforme a quello del Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta, avanzata dal senatore Pajetta, di formare, nel seno della Commissione, una sottocommissione con l'incarico di esaminare i tre disegni di legge, di integrarli con altre proposte e di presentare quindi all'esame della Commissione, non appena possibile, un nuovo progetto di riforma del testo unico sulla caccia.

*(È approvata).*

Faranno parte della Sottocommissione i senatori Bolettieri, Carelli, Masciale, Militerni, Paietta, Ragno e Spezzano, oltre al relatore Dardanelli e ai proponenti dei disegni di legge Angelilli, Massimo Lancellotti e Papalia.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 19,15.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari